

BGE 8 I 398

Bundesgericht (BGE), 1882-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_8_I_398

FR: ATF 8 I 398

IT: DTF 8 I 398

Volltext

398 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
dell'amministrativo (leggasi al riguardo la decisione governativa del 4 aprile 1872). 12°
Parimente non può farsi luogo alla domanda dei reclamanti, perché sia condannato il
Comune alla restituzione di tutte le annue prestazioni da loro già operate a datare del 1°
gennaio 1862, o verosimilmente dall'attivazione della legge dal 1861 sulle taglie comunali. Siffatta
restituzione di somme o cose volontariamente pagate, benché non dovute, potrà essere per
avventura giustificata in confronto del diritto ticinese (condictio indebiti), ma non
costituisce in ogni caso un argomento litigioso su cui possa essere chiamato a pronunciare
il Tribunale federale. Altrettanto sia detto, da ultimo, anche in riguardo alla pretesa della
rifusione d'ogni danno e spesa avuta in conseguenza delle precedenti liti. Per tutte queste
ragioni è ritenuto, quanto alla prestazione della primizia per l'anno 1872, che i Massari
hanno ommesso d'interporre in tempo utile regolare gravame contro la sentenza d'appello
dei 7 ottobre 1874, che dichiarava tenuti alla medesima, e l'hanno quindi lasciata eseguire
in « cosa giudicata, » Il Tribunale federale pronuncia: È annullata la sentenza 24 maggio
1879 della Camera civile di appello del Tribunale supremo del cantone Ticino, in quanto
la medesima autorizzava il comune di Rancate a percepire dai riorrenti Massari la
primizia della mezza brenta di vino per gli anni 1873, 1874, 1875 e successivi. 57. Sentenza
del 22 luglio 1882 nella causa Visconti e Induni. A. Dappoi il Tribunale federale ebbe a
dichiarare di « non poter entrare in materia sul ricorso del 27 luglio 1881 dei signori
Visconti ed Induni, » col quale chiedevano fosse applicata l'art. 57.
399 annullata, perché contraria all'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, la loro
imposizione comunale per l'anno 1881, prendendo i reclamanti stessi argomento da ciò che
nei suoi considerandi la Corte aveva detto { (doversi prima esaurire la serie delle competenti
istanze cantonali, » si rivolgevano - ai 10 di febbraio) 1882 - al Consiglio di Stato del
loro Cantone e rinnovavano appo lui l'istanza già presentata sotto il 10 febbraio del 1881,
di « annullazione, » } cioè, « dell'imposta a loro caricata - per l'esercizio comunale del
1881 - dal Municipio di Stabio » e di « apertura d'una inchiesta sull'arbitrario
trattamento in genere di cui sono per parte di esso Municipio l'oggetto. » B. Ma il
Consiglio di Stato, ritenendo essere l'istanza medesima affatto nuova e diversa quindi
dalla precedente, sulla quale e prima e seconda istanza cantonali si erano già definitivamente
pronunciate, risolveva: « di non occuparsene » e ciò per la ragione che « in
merito alla vertenza dall'attuale domanda provocata non era stata osservata la procedura
stabilita dalla legge 27 novembre 1863 per le cause di amministrativo non contenzioso, e
quando meno quella stabilita dalla legge 7 dicembre 1881 sulle taglie comunali. » . G. Di là
il gravame del 9 aprile ultimo scorso al Tribunale federale, che sta alla base dell'odierna
contestazione. Per esso ripetono i signori V. ed I. che « costituzioni federale e cantonale,
leggi cantonali, ecc. 80 non da loro invanamente invocate ; » che « Governo e suo
luogotenente mettono in non cale il chiaro dispositivo dell'art. 197 e suoi paragrafi della

legge comunale, l'art. 4 delle vigenti costituzioni cantonale e federale » e, « chiedendo di nuovo protezione, difesa, giustizia, » si riconfermano pienamente nelle domande dei primitivi ricorsi. - D. Trasmesso il ricorso, pel canale del governo ticinese, al municipio di Stabio, quest'esso risponde - addì {7 maggio p.o p.o - proponendo a giudicare : « Sia dichiarato irricevibile, perché tardivo, il ricorso medesimo; non potersi » sene il Tribunale occupare, perché riguardante taglie » 1881 e non intimato nei modi e tempi giusta la legge comunale 400 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. » municipale relativa e quella speciale sulle taglie stesse edella » federale giudiziaria; doversi, infine, respingerlo in via » d'ordine per titolo di preclusione (art. 59 della legge sull'organizzazione giudiziaria federale), col carico delle spese » d'ufficio e ripetibili. »

Premessi in fatto ed in diritto i seguenti ragionamenti : Il municipio di Stabio solleva in prima linea un'eccezione di preclusione, che consiste a dire: « non essersi i ricorrenti Visconti ed Induni opposti appo lui ed entro il termine a tal uopo stabilito, cioè prima della fine d'aprile del 1881, al riparto delle taglie comunali per l'anno 1881, in quella parte che li concerneva; aver essi perduto di tal guisa e giusta i prescritti delle leggi cantonali il diritto d'impugnare quel riparto dinanzi a qualsivoglia autorità cantonale o federale. »

L'art. 7 della legge 7 dicembre 1861 sulle taglie comunali dispone : «La Municipalità nell'avviso col quale pubblica il riparto delle taglie deve prefiggere: a) un termine entro il quale il contribuente può avanzare il suo reclamo ; b) un termine al pagamento della taglia, » ecc. L'art. 10 ibidem stabilisce per i ricorsi le seguenti norme: 2° « se le quote d'imposte constatate eccedono i fr. 5, ma non superano i fr. 30, dal giudizio della Municipalità può appellarsi al giudice di pace, entro 5 giorni continui dalla comunicazione di esso giudizio municipale; § 3, se eccedono i fr. 30, dal giudizio del giudice di pace può appellarsi al Consiglio di Stato entro 5 giorni continui dall'avvenuta comunicazione; § 6, i termini fissati in questo articolo sono perentorii. »

L'art. 16 del regolamento di esecuzione (12 febbraio 1862) di questa legge fa obbligo a chiunque intenda reclamare di uniformarsi all'art. 10 della medesima. Infine l'art. 2 della legge 12 maggio 1877 sul contenzioso-amministrativo dichiara « questioni di contenzioso-amministrativo, di competenza quindi dell'autorità giudiziaria, quelle riguardanti : a) la determinazione della quota di uguaglianza (I. Gleichheit vor dem Gesetze. No 57. 401) l'unica imposta; tranne le imposte, tasse e tributi cantonali, » riservando invece all'amministrativo semplice il definire se un ente sia o non sia imponibile. 3° Da tutte queste disposizioni di legge risulta chiaro - e che quando un Municipio abbia operato, il riparto di una data gravezza comunale sui singoli contribuenti o fatta, in altre parole, di questi ultimi e dei loro enti imponibili la tassazione, esso deve darne pubblica contezza ai contribuenti stessi, fissando loro un termine entro cui sia lecito di presentare gli eventuali gravami; e che qualunque contesa da questi procedente vuol essere istrutta e l'isolata alla stregua della procedura dalle surriferite leggi stabilita e che ad ogni contribuente, il quale ometta di far valere - entro il termine a tal fine dal Municipio prefisso - i suoi reclami contro l'avvenuto riparto, resta irremissibilmente preclusa la via ad esercitarli in riguardo dell'esercizio a cui hanno riferimento. 4° Ora, gli è provato in atti che addì 23 aprile 1881 il Municipio del borgo di Stabio deduceva con apposito affisso a pubblica notizia che : « tutti i comunisti i quali credessero avere osservazioni, diminuzioni od aumenti da far portare alle rispettive loro partite, sia sui capitali, stabili, e persone per pagamento della taglia comunale, dovevano presentarsi al suo ufficio dalle ore 10 alle 12 per tutta la durata di quel mese, » e che : « quanti entro detto termine non avessero fatte osservazioni, sarebbero tenuti versare l'importo taglia, giusta le disposizioni municipali. » - Ai 25 dello stesso aprile esso invitava inoltre, « focalmente e mediante

uscire, » tutti i capitalisti dei Comuni, quindi anche i signori Visconti ed Induni, a rearsi entro quel medesimo fatto nella sua cancelleria, onde esaminarvi l'elenco dei capitali a frutto, delle merci. ecc., assoggettati per quell'anno al contributo comunale. - Ne mancarono i ricorrenti di andarvi, e parecchie volte, per ciò fare, ma tralasciarono non di meno di sporgere qualsivoglia reclamo in confronto della tassa che direttamente li colpiva, ond' e che perdettero indubbiamente. per quanta sopra, il diritto di promuovere lite sull'argomento presso le superiori autorità cantonali. VIII- 1882 27 402 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 50 E se tanto è vero, se sta cioè in fatto e di fronte alle surriportate prescrizioni di legge, che per propria colpa i reclamanti si sono barrato l'adito ad insorgere contro la loro tassa d'imposta comunale pel 1881 e pertanto a piangere sulla medesima dinanzi alle autorità cantonali superiori, appena è necessario aggiungere che non si può loro concedere neppure la facoltà di adire su questo punto il Tribunale federale, a questo intento di far dichiarare da lui : che quella tassa, avverso cui non riescono ne in tempo utile ne in debito luogo, e lesiva del principio dell'eguaglianza dei cittadini, dalle istituzioni federali e cantonali è consacrata, che come tale e non ha e dev' essere dal fisco restituita. 6° Che se non può negarsi avere i signori Visconti ed Induni già prima che venisse pubblicato a Stabio il riparto delle taglie, e precisamente col 10 febbraio 1881, insinuato reclamo al Commissario di governo in Mendrisio, reclamo da quest' esso e dal Consiglio di Stato con speciale giudizio respinto, - non per questo e l'eccezione del convenuto principio meno fondata, e conciossiachè le domande messe innanzi con quel primo gravame si distinguono essenzialmente da quelle che furono per converso a questa Corte presentate. Mentre, difatti, al Tribunale federale si chiede l'annullazione del riparto imposte pel 1881, in quanto queste colpiscono i ricorrenti, e quindi la restituzione delle somme per le stesse già versate, le conclusioni del ricorso 10 febbraio, quali figurano nell'ultima decisione governativa (del 3 marzo 1882) enunciate, tendevano invece ed in tesi generale a conseguire : « 1° Non si caricassero di taglia comunale i capitali a frutto, o quanto meno; 2° Non si estendesse la medesima sui capitali nel commercio, in merci, in sementi e in macchine, giusta l'art. 4 § 1 della legge 7 dicembre 1861. » Se queste due sole, generiche istanze erano chiamate a pronunciare le superiori autorità cantonali e se esse unicamente giudicò, ai 14 giugno del 1881, il Consiglio di Stato, dichiarando : « doversi l'imposta risolta nel comune di Stabio sugli enti imponibili, cioè beni stabili, capitali a frutto e nel commercio, sementi, merci e macchine, ripartire a norma 11. Pressfreiheit. No 58. 403 appunto « delle lettere a e b dell'art. 4 e suo paragrafo dell'art. 1° dianzi citata legge. » A ragione quindi poteva dire il Governo cantonale, nel suo giudizio del 3 marzo ultimo scorso, che, le primitive domande e le presenti non essendo identiche, i ricorrenti avrebbero dovuto adire innanzitutto, per quest' ultime, la prima istanza cantonale, siccome vuole la legge ticinese sulle questioni amministrative non contenziose. 70 Senonchè a nulla approderebbe il rimandare i ricorrenti stessi a riaprire la contesa davanti a chi di diritto, imperocchè, avendo essi negletto d'impugnare a tempo e luogo la tassazione comunale per il 1881, starebbe sempre a riguardo di questa la già trattata eccezione di preclusione, in presenza della quale il Tribunale federale risolve : Di non entrare in materia sul ricorso 9 aprile 1882 dei signori Dotl. Carlo Visconti e Notaro Giovanni Induni di Stabio. n. Pressfreiheit. - Liberté de la presse. 58. Utt. vom 8. 31. 1882 in Baden (über)triner. A. 3n. nr. 88 Der in (d) (t) (6 erf) einenben „ (d) (t) (3er) ,sek tung Il vom 3. november 1880 (lar unter oer Ueberfd)tift /I~aer. feelentag Il ein ~rtiM erf)ienen, in (tleld)em fid) unter ~noerem folgenbe ~etrad)ung finbet: „~et ~enfennann mä~t unet (tladd 'oie ~rüt~e, reiBt ben mann

bon ber ~amme, bie mutter bon ben ~inoern, ben SJid bon ber SJeerbe. m3er höftet ben
ed)mer~ ber ~nge~ötigen '? ~er @!aube an ba~ m3ieberfe~en. m3ieoer~ fe~~n'? 3fl:'~ ein
3eU\tleUigeß, ift'~ ein e\tlige~ '? @in Aeit\tlemege~ bor einem ge:red)ten 3lid)ter.'1
@egenüber bieiem ~rtifel erfd)ien in ?nr. 89 beg ebenfaUg in ~d)\tl~6 ~erauggegebenen
II~oten ber

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.